



**Oggetto: [Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008](#)**

**Articolo 36 - Informazione ai lavoratori**

1. *Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*
    - a) *sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;*
    - b) *sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;*
    - c) *sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;*
    - d) *sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.*
  2. *Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*
    - a) *sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*
    - b) *sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;*
    - c) *sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.*
  3. *Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.*
  4. *Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.*
- .....

Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile del 2008, Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro, oltre a riunificare e armonizzare la normativa esistente prevede precise disposizioni a carico dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti e dei datori di lavoro.

In particolare questi ultimi, secondo il Decreto, devono fornire ai dipendenti e/o collaboratori, che svolgono le proprie attività all'interno e/o per l'impresa, un'adeguata informazione, formazione, istruzione, e (se necessario), addestramento, sul lavoro da svolgere.

L'opuscolo "**manuale informativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**", oltre ad assolvere all'obbligo sulla informazione prescritta dall'art. 39, è uno strumento di sensibilizzazione e di richiamo alla responsabilità di ognuno per la tutela del lavoro, oltre naturalmente uno strumento per la conoscenza e il conseguente contenimento dei rischi per i lavoratori durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative. Si tratta quindi di un vero e proprio percorso informativo e formativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di conoscenza della realtà lavorativa all'interno del luogo di lavoro. In esso sono contenuti i principali riferimenti legislativi nonché riferimenti relativi



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della Ricerca



Regione  
Siciliana



Istituto Comprensivo Statale  
"G. Blandini" - Palagonia

---

ai soggetti con responsabilità e competenze relativamente agli aspetti di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si invitano i lavoratori a soffermarsi sul contenuto del citato art. 36 riportato nell'apposita sezione.



**Il Dirigente scolastico**

*Antonino Fabio Marco Laudani*

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

---

**Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Blandini"**

Via Amedeo, 29 - 95046 Palagonia (CT) – tel. 095/7958713 – fax. 095/7953425

C.F. 91026560879 - C.M.: CTIC8A5003 - Email: ctic8a5003@istruzione.it - Pec: ctic8a5003@pec.istruzione.it - Web: [www.icblandinipalagonia.gov.it](http://www.icblandinipalagonia.gov.it)